

## DIRETTIVA 92/95/CEE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1992

che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,considerando che la settima direttiva 76/372/CEE della Commissione, del 1° marzo 1976, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali<sup>(2)</sup>, modificata dalla direttiva 81/680/CEE<sup>(3)</sup>, prescrive i metodi da applicare per il dosaggio dell'aflatossina B<sub>1</sub>;considerando che è necessario adeguare questi metodi all'evolversi delle conoscenze scientifiche e tecniche; che è opportuno in particolare disporre di un metodo che consenta di controllare i limiti molto scarsi di aflatossina fissati dalla direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesirabili negli alimenti per gli animali<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dalla direttiva 91/132/CEE<sup>(5)</sup>;considerando che è utile inoltre disporre di un metodo atto a dosare l'aflatossina B<sub>1</sub> in presenza di sostanze interferenti che ostacolano le determinazioni, ad esempio gli agrumi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 76/372/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 1° ottobre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 29. 8. 1981, pag. 32.<sup>(4)</sup> GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 16.